

CCXXI SEDUTA

(POMERIDIANA)

SABATO 19 DICEMBRE 1959

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Comunicazioni del Presidente	4322
Discorsi augurali di fine d'anno:	
AMICARELLI, decano del Consiglio	4322
CORRIAS, Presidente della Giunta	4323
PRESIDENTE	4324
Disegno di legge: «Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960». (114) (Continuazione della discussione e approvazione):	
DERIU, Assessore alla rinascita	4303
GIUA	4303
(Votazione segreta)	4309
(Risultato della votazione)	4309
Legge regionale 6 novembre 1959: «Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
CARDIA	4310
MILIA DINO	4311
PAZZAGLIA	4311
COLIA	4312
CASTALDI	4312
PINNA	4312
SOGGIU PIERO	4312
MELIS, Assessore all'industria e commercio	4313
(Votazione segreta)	4322
(Risultato della votazione)	4322

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960». (114)

PRESIDENTE. Continua la discussione sui capitoli del bilancio.

Si dia lettura dei capitoli dal 180 al 184.

ASARA, Segretario:

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Industria e commercio.

180 - Contributi agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni nazionali e regionali e contributi per agevolare la partecipazione di enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere; spese per l'assunzione diretta da parte della Regione delle medesime iniziative (L.R. 21 giugno 1950, numero 16, ed art. 4, L.R. 6 aprile 1954, numero 5) L. 40.000.000

181 - Spese, concorsi, contributi e premi per lo sviluppo delle attività industriali e commerciali (artt. 1, 3, 8 e 9; L.R. 7 maggio 1953, numero 22, LL.RR. 16 luglio 1954, numero 14, 20 luglio 1954, numero 17, ed art. 4, L.R. 29 aprile 1959, numero 8) L. 650.000.000

182 - Contributi e spese per favorire le attività pescherecce e quelle connesse (artt. 7 e

III LEGISLATURA

CCXXI SEDUTA

19 DICEMBRE 1959

12, L.R. 5 marzo 1953, numero 2) lire 20.000.000

183 - Provvidenze dirette a favorire la concessione del credito di esercizio alle cooperative ed alle associazioni di produttori per memoria

184 - Contributi per le zone industriali per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 185 al 187.

ASARA, Segretario:

Miniere.

185 - Contributo straordinario per l'impianto della Stazione sperimentale per la industria mineraria per memoria

186 - Contributi diretti a sostenere e stimolare l'attività della ricerca mineraria, e spese per l'esecuzione degli studi e delle indagini relative (L.R. 10 luglio 1952, numero 19) L. 75.000.000

187 - Spese per il completamento e la pubblicazione della carta geologica della Sardegna e per i relativi studi illustrativi (LL.RR. 16 maggio 1951, numero 21, 25 novembre 1954, numero 25, e 22 dicembre 1958, numero 23) L. 10.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli 188 e 189.

ASARA, Segretario:

ASSESSORATO ALLA RINASCITA

Rinascita.

188 - Concorso nelle spese per la formazione

del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola (art. 13, L.C. 26 febbraio 1948, numero 3) per memoria

189 - Spese per l'esame ed il coordinamento dei lavori e degli studi relativi al Piano di rinascita (art. 4, L.R. 21 marzo 1959, numero 7) L. 75.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 190 al 194.

ASARA, Segretario:

Spettacolo, cultura e sport.

190 - Contributi a favore del pubblico spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive (L.R. 21 giugno 1950, numero 17) L. 150.000.000

Assistenza e beneficenza.

191 - Contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L.R. 28 luglio 1950, numero 41) L. 150.000.000

Artigianato.

192 - Contributi diretti a conseguire lo sviluppo delle attività artigiane e contributi e spese per l'istituzione di corsi per l'addestramento degli apprendisti e per l'aggiornamento, il perfezionamento e la specializzazione degli artigiani; spese per la costruzione, l'acquisto e la attrezzatura di locali per la vendita di prodotti artigiani; spese e contributi per l'allestimento di fiere, mostre, ed esposizioni e per l'approntamento dei locali occorrenti, e contributi a singoli artigiani per la partecipazione a tali manifestazioni, ed agli enti promotori ed organizzatori delle medesime; spese per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti

tipici dell'artigianato sardo (LL.RR. 14 dicembre 1950, numero 68, e 20 gennaio 1956, numero 2) L. 75.000.000.

193 - Assegnazione straordinaria all'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano per la costituzione del suo capitale iniziale (art. 2, L.R. 2 marzo 1957, numero 6) per memoria

194 - Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 949 (L.R. 9 febbraio 1955, numero 3) per memoria

PRESIDENTE. Al capitolo 192 è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Deriu - Asara. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Cap. 192 - denominazione invariata - lire 50.000.000

Capitolo 192 bis - di nuova istituzione -
Spese per la concessione di contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, il rinnovamento e il perfezionamento dei macchinari ed attrezzature, e per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento degli stabili necessari alle aziende (legge regionale 7 novembre 1959) L. 25.000.000».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deriu, Assessore alla rinascita, per illustrare questo emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore alla rinascita*. Questo capitolo di spesa si propone in conseguenza della recente approvazione della legge regionale 7 novembre 1959, che è avvenuta quando il testo del bilancio era stato già compilato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Giua. Ne ha facoltà.

GIUA (P.D.I.). Il Gruppo democratico italiano, così come ha fatto per la votazione dei capitoli precedenti, si assenterà dall'aula anche per la votazione di questo capitolo. In questo stesso

modo si comporterà per la votazione del bilancio, allo scopo di non confondere i suoi voti con quelli dei socialcomunisti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Deriu - Asara. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione i capitoli dal 190 al 194. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 195 al 200.

ASARA, *Segretario*:

Categoria II - Spese per movimento capitali

ASSESSORATO ALLE FINANZE

Acquisto di beni.

195 - Spese per l'acquisto di beni patrimoniali (art. 1, L.R. 31 ottobre 1952, numero 34) L. 20.000.000

Estinzione di debiti.

196 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1951, numero 4, modificato dall'articolo 5 della L.R. 21 febbraio 1952, numero 6 (LL.RR. 7 febbraio 1952, numero 4, e 27 dicembre 1952, numero 30) L. 361.798.184

197 - Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento del fondo speciale di rotazione destinato alla concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione (art. 12 L.R. 18 maggio 1957, numero 23; art. 11, L.R. 21 dicembre 1957, numero 20, art. 2, L.R. 19 giugno 1958, numero 19, ed artt. 11 e 12, L.R. 21 marzo 1959, numero 6) L. 144.767.000

198 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, L.R. 24 marzo 1952,

numero 7, art. 8, L.R. 30 dicembre 1952, numero 33, art. 8, L.R. 30 dicembre 1954, numero 26, art. 10 L.R. 23 dicembre 1956, numero 34, ed art. 11 della presente legge) L. 200.000.000

- 199 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, L.R. 21 dicembre 1955, n. 21, ed art. 11, L.R. 23 dicembre 1956, numero 34) L. 235.000.000

Partecipazione ad enti e fondi speciali.

- 200 - Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Credito Industriale Sardo ed al fondo speciale costituito presso il medesimo (L.R. 21 luglio 1954, numero 20) per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 201 al 204.

ASARA, Segretario:

Anticipazioni.

- 201 - Incremento del fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario (art. 1, L.R. 15 marzo 1956, numero 9) per memoria

Partite che si compensano nell'entrata.

- 202 - Versamento dell'imposta generale sull'entrata sui canoni e proventi relativi ai beni patrimoniali della Regione lire 3.000.000
- 203 - Versamento dei tributi erariali relativi ai pagamenti L. 100.000.000
- 204 - Versamenti per assicurazioni ed assistenza del personale e per contributi obbligatori diversi L. 150.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione.

Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli 205 e 206.

ASARA, Segretario:

**ASSESSORATO AI TRASPORTI, VIABILITA'
E TURISMO**

Anticipazioni.

- 205 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese di navigazione e di altre imprese marinare ausiliarie (LL.RR. 15 maggio 1951, numero 20, e 19 luglio 1954, numero 15) per memoria

- 206 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica (LL.RR. 23 novembre 1950, numero 63, 10 giugno 1952, numero 13, 29 aprile 1953, numero 12, e art. 2, legge 4 marzo 1958, numero 174) L. 150.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura del capitolo 207.

ASARA, Segretario:

**ASSESSORATO AL LAVORO
E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Anticipazioni.

- 207 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle cooperative di lavoratori (L.R. 16 luglio 1952, numero 36) per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo capitolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

III LEGISLATURA

CCXXI SEDUTA

19 DICEMBRE 1959

Si dia lettura del capitolo 208.

ASARA, *Segretario*:

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Anticipazioni.

- 208 - Incremento del fondo destinato alla costituzione del patrimonio granario delle Casse comunali di credito agrario (art. 1, L.R. 8 luglio 1952, numero 21) per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo capitolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dei capitoli dal 209 al 214.

ASARA, *Segretario*:

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Partecipazioni ad enti e fondi speciali.

- 209 - Incremento del fondo destinato alla partecipazione della Regione al capitale di enti e delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4, 6 e 10, L.R. 7 maggio 1953, numero 22, LL.RR. 20 luglio 1954, numero 17, e 12 marzo 1958, numero 3) L. 100.000.000

Anticipazioni.

- 210 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori viticoltori ed allevatori di animali lattiferi (LL.RR. 29 dicembre 1950, numero 74, ed 11 giugno 1952, numero 14) L. 200.000.000

- 211 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca (LL.

RR. 28 novembre 1950, numero 65, 11 giugno 1952, numero 15, ed art. 2 e 4, L.R. 5 marzo 1953, numero 2) lire 30.000.000

- 212 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera (LL.RR. 5 dicembre 1950, numero 66, 10 giugno 1952, numero 12, ed artt. 1 e 2, L.R. 29 aprile 1959, numero 8) lire 50.000.000

- 213 - Costituzione del fondo speciale di rotazione destinato alla concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti (art. 1, L.R. 18 maggio 1957, numero 23, e L.R. 1 luglio 1958, n. 19) per memoria

- 214 - Annualità dell'anticipazione concessa all'Ente Sardo di Elettricità per la costruzione e l'acquisto degli impianti e della produzione della centrale elettrica del Medio Flumendosa per i raccordi elettrici necessari tra la stessa centrale e la rete sarda, per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica nella rete servita dall'Ente stesso, e per l'acquisto di impianti o quote azionarie di imprese elettriche, nonchè per l'attuazione di un piano di interventi nel settore elettrico (L.R. 18 maggio 1957, n. 17) lire 1.055.555.555

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura del capitolo 215.

ASARA, *Segretario*:

ASSESSORATO ALLA RINASCITA

Anticipazioni.

- 215 - Incremento del fondo destinato alla con-

III LEGISLATURA

CCXXI SEDUTA

19 DICEMBRE 1959

cessione di anticipazioni alle aziende ed alle cooperative artigiane (L.R. 15 dicembre 1950, n. 70) L. 150.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo capitolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo, ora, alla discussione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda.

Si dia lettura dei capitoli dell'entrata dal numero 1 al 5.

ASARA, *Segretario*:

ENTRATA

TITOLO I - ENTRATA ORDINARIA

Categoria I - Entrate effettive

- 1 - Redditi e proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione (art. 9, lettera a, dello Statuto dell'Azienda) L. 55.000.000
- 2 - Proventi derivanti dalle pene pecuniarie od oblazioni relative ai verbali elevati nel territorio di proprietà dell'Azienda (art. 9, lettera c dello Statuto dell'Azienda) L. 250.000
- 3 - Interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati in conto corrente fruttifero (art. 9, lettera c dello Statuto dell'Azienda) L. 5.500.000
- 4 - Redditi di donazioni e lasciti (art. 9, lettera d, dello Statuto dell'Azienda) per memoria
- 5 - Entrate ordinarie eventuali e varie lire 250.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 6 al 9.

ASARA, *Segretario*:

TITOLO II - ENTRATA STRAORDINARIA

Categoria I - Entrate effettive

- 6 - Contributi dello Stato, della Regione e di altri enti (art. 9, lettera f, dello Statuto dell'Azienda) L. 235.000.000
- 7 - Indennità annue per la sospensione del godimento di terreni di proprietà della Azienda, da corrispondersi dalla Regione (art. 50, T.U., approvato con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267) e dalla Cassa per il Mezzogiorno (legge 10 agosto 1950, n. 646) per memoria
- 8 - Contributi per opere di miglioramento fondiario dei terreni dell'Azienda (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, e LL.RR. 4 maggio 1953, n. 14, 15 giugno 1954, n. 12, 21 marzo 1956, n. 7, e 20 aprile 1956, n. 13) L. 10.500.000
- 9 - Entrate straordinarie eventuali e varie L. 500.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 10 al 13.

ASARA, *Segretario*:

Categoria II - Entrate per movimento di capitali

- 10 - Ricavo dall'alienazione di terreni del demanio forestale da reimpiegare nell'acquisto di altri terreni boscati o da rimboscare, di pascoli e di prati di montagna (art. 121, T.U. approvato col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed art. 9, lettera e, dello Statuto dell'Azienda) per memoria
- 11 - Somma da prelevare dal fondo di cui all'articolo 121 T.U. approvato col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per il reimpiego in acquisti di terreni per l'ampliamento del demanio forestale della Regione per memoria

12 - Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno per l'acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale (art. 6, legge 25 luglio 1952, n. 991) per memoria

13 - Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 14 al 16.

ASARA, Segretario:

Categoria III - Entrate che si compensano nella spesa

14 - Riscossione e versamento di ritenute erariali e di contributi vari L. 10.000.000

Categoria IV - Entrate per operazioni per conto terzi

15 - Ricupero di spese anticipate dall'Azienda per l'assistenza tecnica ed amministrativa ad enti e privati in materia di economia montana (art. 1, lettera c, dello Statuto dell'Azienda) per memoria

16 - Ricupero di spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione di lasciti e fondazioni aventi per iscopo l'incremento della silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana (art. 1, lettera d, dello Statuto dell'Azienda) per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli della spesa dal numero 1 al 4.

ASARA, Segretario:

SPESA

TITOLO I - SPESA ORDINARIA

Categoria I - Spese effettive

1 - Indennità, assegni, medaglie di presenza e rimborso di spese di viaggio ai componenti del Consiglio e del Comitato di amministrazione L. 3.000.000

2 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale civile e militare dello Stato e della Regione comandato presso l'Azienda e a quello assunto dalla medesima (L.R. 29 novembre 1957, n. 26) L. 65.000.000

3 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 2.000.000

4 - Compensi speciali al personale in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 2.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 5 al 22.

ASARA, Segretario:

5 - Indennità al personale per operazioni ed accertamenti eseguiti a scopo di utilizzazione delle foreste i cui progetti non abbiano avuto corso per diserzione d'asta o per altre cause, e spese relative lire 200.000

6 - Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento al personale (L.R. 4 maggio 1946, n. 16 e D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767) L. 6.000.000

7 - Sussidi al personale L. 600.000

8 - Compensi, indennità di trasferta e rim-

borso delle spese di viaggio ai componenti ed ai segretari di commissioni e comitati istituiti presso l'Azienda lire 1.000.000

- 9 - Compensi ad estranei all'Azienda per incarichi e studi nell'interesse dell'Azienda stessa L. 2.000.000
- 10 - Spese per la fornitura di registri, di moduli e di stampati, per l'acquisto e la stampa di pubblicazioni, e per la fornitura di materiale fotografico L. 2.000.000
- 11 - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento, per la manutenzione di mobili e di locali, per l'acquisto di cancelleria e per l'esecuzione di rilegature; spese per l'assistenza sanitaria L. 3.000.000
- 12 - Spese per la manutenzione di strumenti topografici e di macchine da scrivere e da calcolo L. 500.000
- 13 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche L. 1.000.000
- 14 - Spese per l'esercizio e la manutenzione degli automezzi di servizio L. 4.000.000
- 15 - Spese per fitti e canoni L. 500.000
- 16 - Spese di liti e per arbitraggi L. 100.000
- 17 - Spese eventuali e varie L. 1.000.000
- 18 - Spese per l'amministrazione, la coltivazione ed il governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda lire 110.000.000
- 19 - Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali L. 1.000.000
- 20 - Oneri fiscali, canoni e censi relativi alle foreste L. 6.000.000
- 21 - Restituzione di somme indebitamente introitate L. 100.000
- 22 - Fondo di riserva per nuove e maggiori spese L. 15.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 23 al 27.

ASARA, Segretario:

TITOLO II - SPESA STRAORDINARIA

Categoria I - Spese effettive

- 23 - Spese per l'acquisto di macchine per ufficio, di strumenti topografici e di mobili occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Azienda; spese per l'acquisto e la riparazione straordinaria di automezzi di servizio L. 5.000.000
- 24 - Spese per costruzioni e riparazioni straordinarie di strade, di fabbricati, di acquedotti, di impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto di prodotti boschivi; spese per cabine di trasformazione di energia elettrica e per elettrodotti, per l'impianto di opifici e per l'allevamento di selvaggina nobile staziale L. 29.000.000
- 25 - Spese per l'acquisto di mobili e di suppellettili per l'arredamento delle case forestali L. 2.000.000
- 26 - Spese per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno L. 10.000.000
- 27 - Spese per lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e di boschi, e per opere di miglioramento di pascoli di proprietà dell'Azienda; spese per l'impianto e l'ampliamento di vivai forestali L. 25.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dei capitoli dal 28 al 32.

ASARA, *Segretario*:

Categoria II - Spese per movimento di capitali

- 28 - Spese per l'acquisto e l'espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, per l'acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale regionale, e per l'acquisto di fabbricati civili ad uso dei servizi dell'Azienda L. 10.000.000
- 29 - Somma da versare al fondo di cui all'art. 121 del T.U. approvato col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per il reimpiego in acquisti di terreni per l'ampliamento del demanio forestale della Regione per memoria
- 30 - Spese per l'acquisto di terreni boscati o da rimboschire, di pascoli e di prati di montagna, da effettuarsi col ricavo della alienazione di terreni del demanio forestale (art. 121 T.U. approvato col R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267) per memoria
- 31 - Spesa per l'acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale da effettuarsi con i fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno (legge 25 luglio 1952, n. 991) per memoria
- 32 - Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura del capitolo 33.

ASARA, *Segretario*:

Categoria III - Spese che si compensano nell'entrata

- 33 - Pagamento di ritenute erariali e di contributi vari L. 10.000.000

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo capitolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dei capitoli 34 e 35.

ASARA, *Segretario*:

Categoria IV - Spese per operazioni per conto terzi

- 34 - Spese per l'assistenza tecnica ed amministrativa ad enti e privati in materia di economia montana (art. 1, lettera c, dello Statuto dell'Azienda) per memoria
- 35 - Spese per l'amministrazione di lasciti e fondazioni aventi per iscopo l'incremento della silvicoltura, la difesa del suolo e la economia montana (art. 1, lettera d, dello Statuto dell'Azienda) per memoria

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questi capitoli, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960 ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

presenti	58
votanti	40
maggioranza	21
favorevoli	35
contrari	5
astenuti	18

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis -

III LEGISLATURA

CCXXI SEDUTA

19 DICEMBRE 1959

Amicarelli - Asara - Atzeni - Bernard - Brotzu - Cadeddu - Cara - Castaldi - Casu - Contu - Corrias - Costa - Cottoni - Covacovich - Dedola - Del Rio - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Lonzu - Macis Elodia - Masia - Medda - Melis - Murgia - Pazzaglia - Pinna - Pisano - Puligheddu - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Colia - Corona Loddo Claudia - Lay - Manca - Marras - Milia Francesco - Nanni - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca).

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 6 novembre 1959: «Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 6 novembre 1959: «Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi», rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo manterrà nei confronti del nuovo testo della legge, così come è stato modificato dalla prima e dalla quinta Commissione, la stessa posizione di astensione assunta di fronte all'originario disegno di legge. Dobbiamo però, nel contempo, osservare la infondatezza dei rilievi mossi dal Governo, sulla base dei quali è stata rinviata la legge regionale 6 novembre 1959.

I rilievi del Governo concernono l'articolo 20 della legge, che prevedeva l'obbligo per i concessionari di costruire impianti di raffinazione e di costituire un consorzio, qualora la produzione avesse raggiunto un certo livello. Infondata, secondo noi, è la posizione assunta dal Governo, il quale si richiama agli articoli 41,

primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione per affermare che con l'articolo 20 della legge regionale si abolirebbe la libertà della iniziativa privata e la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni. Secondo il nostro parere, la Giunta regionale ha il dovere di resistere e di confutare questa opinione del Governo, perchè è un'opinione che intacca fondamentali poteri che sono riconosciuti alla Regione dallo Statuto speciale.

Senza approfondire la questione, dato il momento in cui si svolge questo dibattito, debbo dire che sono numerosi i poteri — riconosciuti alla Regione dallo Statuto speciale — con l'esercizio dei quali si introducono nella circolazione dei beni, delle cose, delle persone, limiti o, comunque, elementi che la condizionano. Non v'ha dubbio che, per esempio, se la Regione imponesse nuovi tributi, in qualche modo «condizionerebbe» in modo diverso da quel che fa la legislazione nazionale le persone e le cose in Sardegna. Credo che sia sufficiente limitarsi a questo esempio, ma se ne potrebbero portare moltissimi altri.

Riteniamo, pertanto, che la Giunta regionale col sostegno del Consiglio debba combattere questa battaglia, debba far presente al Governo l'infondatezza della sua opinione e, se del caso, adire la Corte Costituzionale, perchè si tratta di una questione di principio, che interessa molto da vicino l'autonomia della nostra Isola, e su di essa — ripeto — la Giunta deve prendere una posizione di ferma difesa dell'autonomia e dello Statuto speciale della Sardegna.

Per questo motivo, a noi non sembra giusto che nella relazione non si faccia alcun cenno della intenzione della Giunta di presentare un altro disegno di legge contenente la disposizione dell'articolo 20 della legge rinviata dal Governo; intenzione che era stata manifestata dall'onorevole Assessore all'industria nella quinta Commissione, e credo anche nella prima, e che comunque era stata resa esplicita nei giorni scorsi.

Noi riteniamo che non sia da condividersi l'opinione espressa da qualcuno dei colleghi, secondo i quali la presentazione di un progetto

di legge contenente questo solo articolo rinviato, se fatta contemporaneamente alla riapprovazione del rimanente testo della legge, potrebbe portare il Governo a trovare nuovi motivi di rinvio anche nella legge modificata. Quando si conduce una battaglia bisogna farlo in modo deciso e palese; credo che ciò risulti comprensibile all'opinione pubblica ed a tutti.

Il fatto che oggi si presenti al nostro Consiglio il nuovo disegno di legge sulla materia degli idrocarburi senza l'articolo 20, ed il fatto che non si affermi esplicitamente la volontà della Giunta e del Consiglio di riapprovare, sia pure in un'altra legge separata, questo articolo, non costituiscono il modo giusto di incominciare una battaglia; questo è, invece, il modo di sancire un certo obiettivo cedimento di fronte al Governo.

Noi, tuttavia, crediamo che l'intenzione espressa dall'onorevole Assessore abbia ancora la sua validità. Siamo del parere che il Consiglio debba prendere atto di questa decisione e che quanto prima la Giunta debba presentare al Consiglio il nuovo disegno di legge, che noi, fin d'ora, ci impegniamo a considerare favorevolmente, in quanto rappresenta una posizione da difendere sul terreno della battaglia autonomistica.

Concludo, pertanto, riaffermando sul disegno di legge modificato dalla prima e dalla quinta Commissione la posizione assunta dal nostro Gruppo sull'originario disegno di legge in materia di idrocarburi, cioè un atteggiamento di astensione. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dino Milia. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Il mio Gruppo, onorevole Presidente, voterà anche questa volta contro il provvedimento. A parte ciò, non possiamo non manifestare la nostra perplessità per il fatto che la legge venga ripresentata con la soppressione dell'articolo che ne aveva provocato il rinvio. Infatti, fermo restando il nostro parere contrario, ci rendiamo conto che l'articolo 20 costituiva il centro vitale della legge e segnava un passo avanti verso quel

progresso di cui la Sardegna ha bisogno e che la Giunta dichiara di voler promuovere nel campo industriale.

D'altro canto, non mi appare buona l'iniziativa della Giunta di presentare una legge che sostituisca l'articolo 20 oggi soppresso. Questa soluzione è contraria alla logica, anche perché le leggi rimandate dal Governo centrale sono state sempre dal Consiglio regionale riapprovate integralmente, se non altro per una affermazione di un principio.

A parte queste considerazioni di merito, dichiariamo che per ragioni tecniche e politiche voteremo contro il provvedimento, come abbiamo fatto già in precedenza. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione generale del provvedimento che oggi viene ripresentato all'esame del Consiglio, il nostro Gruppo aveva avuto occasione di precisare che l'articolo 20 costituiva uno degli aspetti accettabili della legge, in quanto conteneva delle norme che avrebbero potuto favorire lo sviluppo delle industrie in Sardegna. Ricorderò, in proposito, che il nostro Gruppo propose addirittura una soluzione più favorevole all'Isola.

Inoltre, ci sembra che con la eliminazione dal testo della legge di questo articolo, la Giunta, in effetti, finisca per cedere sul diritto irrinunciabile della Regione di regolare determinati rapporti.

Mentre da parte nostra c'era una opposizione decisa a tutto l'orientamento della legge, sull'articolo 20, invece, vi era un accordo con i presentatori e pertanto, se fosse stata ripresentata la legge nel testo già approvato dal Consiglio, noi ci saremmo astenuti dal voto.

Ora, poichè questo articolo è soppresso, rimangono valide le ragioni che noi avevamo formulato contro l'impostazione della legge, e quindi voteremo contro il testo oggi presentato. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Ci troviamo di fronte ad un nuovo testo della legge che disciplina l'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in Sardegna. Il nostro Gruppo non ritiene opportuno addentrarsi sui motivi che hanno formato oggetto dei rilievi fatti dal Governo a proposito del testo precedente. Comunque, rimane ferma e valida la nostra posizione di astensione, che io ebbi l'onore di illustrare allorquando discutemmo il primitivo disegno di legge. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se quanto hanno affermato gli egregi colleghi delle destre fosse esatto, mi associerei senz'altro alle loro conclusioni; sennò, le loro affermazioni sono completamente errate. L'onorevole Milia sostiene che la norma relativa alla costruzione della raffineria costituiva il centro vitale della legge, ciò che io nego assolutamente. La legge, oggi — ma anche ieri — interessa soprattutto il ritrovamento del petrolio: dopo che questo fosse trovato in quantità sufficiente dal punto di vista commerciale, dopo che il suo commercio avesse raggiunto un livello molto elevato, allora solo verrebbe il momento di pensare alla raffineria. Ma ci vorranno parecchi anni per arrivare a questo — se mai ci si arriverà —, e oggi la questione è fuori tempo.

In secondo luogo, nego che la raffineria rappresenti l'obiettivo centrale della legge, perchè essa occuperebbe, sì e no, 150 operai, di cui due terzi specializzati non sardi. Per occupare 50 operai sardi, la Regione dovrebbe contribuire, data la sua posizione nella S.A.I.S., con la spesa di un miliardo. Al lato pratico, una raffineria, in qualunque modo fosse fatta...

PINNA (M.S.I.). Insomma, una raffineria non servirebbe a nulla!

CASTALDI (D.C.)... Non ho detto questo. Lei mi risponda se è vero o no che una raffineria potrebbe occupare 150 operai al massi-

mo. Nè va dimenticato il fatto, poi, che la raffineria non fa ribassare neppure di una lira il prezzo del prodotto.

PINNA (M.S.I.). E' chiaro: niente raffineria!

CASTALDI (D.C.). Per il momento no, onorevole Pinna. Noi consideriamo decisivo, per le sorti della Sardegna, il ritrovamento del petrolio. In seguito, penseremo alla costruzione della raffineria, e sarò io stesso a presentare un progetto di legge per la sua realizzazione. La raffineria occuperà una cinquantina di operai sardi, sarà utile, ma non decisiva come il ritrovamento del petrolio, che solo rappresenterebbe una fonte di ricchezza per l'Isola. Per i prossimi cinque anni, dunque, il nostro obiettivo è uno soltanto: trovare il petrolio.

Veniamo al punto di vista dell'onorevole Pazzaglia, secondo cui la Regione finisce per rinunciare ad un diritto irrinunciabile. La Regione non rinuncia a niente; non accetta affatto il rilievo, lo respinge anzi. Solo che si stralcia l'articolo 20 per impedire che l'opposizione ad esso blocchi tutta la legge per anni interi, per evitare cioè che decada l'accordo con la S.A. I.S. e, quindi, che cessi l'attività di ricerca petrolifera in Sardegna, con tutto il danno che ne deriverebbe per la nostra economia.

Onorevoli colleghi, noi vogliamo, ora, che si trovi il petrolio; all'altra finalità si mirerà con un'altra legge e, se il Governo, allora, opporrà ostacoli, andremo fino alla Corte Costituzionali. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità, io non riesco a rendermi conto della ragione dell'accanimento contro la proposta fatta dalla prima e dalla quinta Commissione, dal momento che queste hanno respinto i rilievi del Governo. Io stesso, onorevoli colleghi, sono il primo a non accettarli, come già altra volta. Si tratta, ora, unicamente di soprassedere sulla questione che ha sollevato il Governo e riapprovare subito

il testo della legge senza l'articolo 20, in modo che possa essere quanto prima operante.

La questione connessa all'articolo 20 è fondamentale, se riguardano tutte le attività a carattere industriale, perciò è opportuno affrontarla da un punto di vista generale. Se teniamo alla rapida entrata in vigore della legge, è però chiaro che la questione generale non può essere oggi affrontata.

Pertanto, le opposizioni manifestate nella discussione contro la proposta delle due Commissioni nascono da un'altra ragione nascosta, che è quella di impedire l'entrata in vigore della legge. E' chiaro: si profitta del rinvio del Governo e della decisione della Commissione, che a me pare saggia, per fare in modo che torni in discussione tutta la legge, che il Consiglio approvò, a suo tempo, con la maggioranza che sappiamo. Se è così onorevoli colleghi, diciamolo francamente. Io trovo che non vi è nessuna ragione di opporsi con tanto accanimento alla riapprovazione della legge secondo la proposta delle Commissioni e penso che il Consiglio faccia bene a riapprovarla rapidamente senza l'articolo 20. Della materia contenuta in questo articolo, ripareremo altra volta. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non è presente in aula. Prego pertanto il Segretario di leggere la relazione delle Commissioni.

ASARA, Segretario:

« La Commissione, non ritenendo opportuno entrare nel merito dei motivi di rinvio della legge e, data la urgenza della sua entrata in vigore, all'unanimità propone al Consiglio la riapprovazione dei restanti 32 capitoli, astrazione fatta dell'articolo 20 in contestazione, la cui validità resta impregiudicata. Sull'opportunità dello stralcio dell'articolo 20 si è pronunciata favorevolmente anche la quinta Commissione, interpellata in proposito ».

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio.

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. La Giunta accoglie il testo del disegno di legge così come è stato proposto dalla prima Commissione e approvato dalla quinta. La Giunta fa, altresì, proprie le osservazioni che la prima Commissione all'unanimità ha espresso circa la validità dei motivi del rinvio governativo; vale a dire che si associa pienamente alla dichiarazione per cui la approvazione di questo disegno di legge con lo stralcio dell'articolo 20, non pregiudica affatto la nostra decisione di riproporre al Consiglio il testo dell'articolo 20 come legge a sè stante e di sostenerlo fino all'eventuale giudizio di impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale.

La ragione per la quale, tuttavia, la Giunta ha ritenuto di sollecitare l'approvazione del Consiglio su questo testo è stata sottolineata con particolare efficacia e calore dall'onorevole Castaldi. Essa sta nell'urgenza di riprendere i lavori di indagine e di ricerca degli idrocarburi nel sottosuolo dell'Isola, interrotti da poco meno di due anni proprio perchè mancava la disciplina legislativa del settore.

Un'eventuale procedura di riapprovazione integrale con impugnativa da parte del Governo e conseguente giudizio della Corte Costituzionale, rischia di rinviare ulteriormente di mesi e forse di non meno di un altro anno la entrata in vigore della disciplina del settore e, pertanto, compromette addirittura la possibilità di una ripresa dei lavori di ricerca. Ecco perchè la Giunta prega l'onorevole Consiglio di orientarsi favorevolmente sul testo proposto dalle Commissioni. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione Sarda sono regolate dalla presente legge e per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, e nella legge regionale 7 maggio 1957, numero 15, e relative modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione sono accordate con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a cittadini italiani o a società legalmente costituite, aventi sede sociale in Italia, che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecnica ed economica adeguate.

Per il permesso di ricerca e per la concessione di coltivazione è sentito il Comitato regionale delle miniere.

Per le zone interessanti la difesa i provvedimenti sono adottati d'intesa con le competenti Autorità militari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

Dell'indagine

L'autorizzazione d'indagine per idrocarburi liquidi e gassosi è accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per non più di sei mesi. La proroga deve essere accordata solo per comprovate necessità, previa constatazione dei lavori compiuti, e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Per le limitazioni di numero e di superficie delle autorizzazioni di indagine, nonchè per la presentazione delle domande si applicano le norme contenute nel regolamento della legge regionale 7 maggio 1957, numero 15.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Della ricerca

Il permesso di ricerca è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può essere prorogato per due sole volte e per non più di tre anni ciascuna volta, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del programma di lavoro.

Con il decreto di proroga dell'Assessore regionale all'industria e commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

In caso di concorso di due o più domande viene accordata la preferenza al richiedente che presenti il programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento alla entità delle perforazioni e alle garanzie offerte per la esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale della Regione - parte III.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore a 100.000 ettari.

Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona, ente o società, l'area complessiva non può superare il limite di 150.000 ettari.

Le aree pertinenti ai singoli permessi intestati ad uno stesso titolare debbono distare tra loro almeno due chilometri.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che eventualmente coincida con il litorale marino. Se di forma rettangolare il lato minore non può essere inferiore ad un quinto del lato maggiore.

L'area compresa nel permesso iniziale è ridotta del 30 per cento alla scadenza della prima proroga. Il permissionario ha diritto di ottenere che in tale aliquota siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell'articolo 9 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel decreto di permesso.

Il termine non può essere superiore a tre mesi dalla comunicazione del decreto per i lavori di prospezione e a 24 mesi dall'inizio della prospezione per la perforazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, Segretario:

Art. 7

Il titolare del permesso di ricerca deve:

- a) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel decreto di permesso e le prescrizioni che gli vengano impartite dall'Autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;
- b) dare tempestiva notizia del rinvenimento di idrocarburi all'Autorità mineraria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

Il permissionario deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto annuo di lire 100 per ettaro di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca sempre che dimostri di aver regolarmente eseguito i lavori previsti nel programma; ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori a 100 ettari adiacenti almeno ad uno dei lati della zona compresa nel permesso che si intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma IV.

E' escluso in ogni caso il rimborso del canone corrisposto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

Il permissionario che abbia assolto alle prescrizioni di legge e del decreto di permesso di ricerca ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi rinvenuti nell'area del permesso stesso. Il permissionario deve presentare regolare e documentata domanda di concessione, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dal ritrovamento in quantità commerciale e deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

L'Assessore regionale all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare del permesso di ricerca quando:

- 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato;
- 3) non chiede la concessione di coltivazione entro il termine previsto dal precedente articolo 10;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
- 5) non corrisponde nei termini il canone;
- 6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;
- 7) non dà notizia all'Autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro quindici giorni dal loro accertamento;
- 8) procede all'estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi;
- 9) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria;
- 10) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza dalla presente legge o dal permesso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, *Segretario*:

Art. 12

Della coltivazione

La coltivazione del giacimento è accordata con le modalità previste nell'articolo 2 della presente legge, entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

La concessione di coltivazione non può eccedere i 5.000 ettari e l'area relativa deve corrispondere alle caratteristiche fissate nell'articolo 5, comma IV, e conservare l'orientamento dell'area del permesso di ricerca.

Nel caso di più ritrovamenti il titolare del permesso può ottenere con le modalità e condizioni previste nella presente legge più concessioni di coltivazione.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80.000 ettari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, Segretario:

Art. 14

La durata della concessione è di 20 anni.

Il concessionario ha diritto a tre proroghe di 10 anni ciascuna, se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con le modalità previste nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

Con il decreto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione anche futura di idrocarburi liquidi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ASARA, Segretario:

Art. 16

Il concessionario deve pagare all'Amministrazione regionale un diritto annuo anticipato di lire 1000 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione ed altresì corrispondere, in sostituzione della partecipazione ai profitti di cui all'art. 18, lettera g), del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, un'aliquota, secondo quanto stabilito nell'articolo seguente, del prodotto estratto, calcolata sulla produzione mensile per pozzo, riferita alla media dell'anno solare.

Per gli idrocarburi gassosi si assume l'equivalenza di una tonnellata di olio per 1.200 metri cubi di gas.

L'aliquota stessa può essere, su richiesta dell'Amministrazione regionale e per periodi prefissati, pagata in natura o in moneta. Il valore è determinato in base al prezzo medio effettivo realizzato dal concessionario nel corso dell'anno.

La liquidazione annua del canone è fatta dal-

l'Ufficio delle miniere, a cura del quale è notificata al concessionario.

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio, il quale decide sentito il Comitato regionale delle miniere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ASARA, Segretario:

Art. 17

L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo precedente è fissata per una produzione pozzo-mese:

- fino a tonnellate 100: 1 per cento;
- maggiore di tonnellate 100 fino a 200: 1 per cento sulle prime 100 tonnellate e 2 per cento sull'eccedenza;
- maggiore di tonnellate 200 e fino a 500: come sopra sulle prime 200 tonnellate e 5 per cento sull'eccedenza;
- maggiore di tonnellate 500 e fino a 1000: come sopra sulle prime 500 tonnellate ed 8 per cento sull'eccedenza;
- maggiore di tonnellate 1000 e fino a 2000: come sopra sulle prime 1000 tonnellate e 12 per cento sull'eccedenza;
- maggiore di tonnellate 2000 e fino a 4000: come sopra sulle prime 2000 tonnellate e 20 per cento sull'eccedenza;
- oltre tonnellate 4000: come sopra sulle prime 4000 tonnellate e 25 per cento sull'eccedenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, Segretario:

Art. 18

Al concessionario è accordato, per un periodo non superiore a 10 anni, un contributo annuo pari alla quota di ricchezza mobile devoluta dallo Stato alla Regione, a termini dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sull'imposta effettivamente pagata dal concessionario medesimo per la sua attività estrattiva contemplata nella presente legge. Tale contributo non è dovuto per le attività aventi diritto all'esenzione per leggi speciali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

Art. 19

L'Assessore regionale all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

- 1) non inizia i lavori nel termine prescritto;
- 2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata;
- 3) riduce sensibilmente, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
- 5) non corrisponde nei termini il canone, l'aliquota del prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 6) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;
- 7) non fornisce all'Autorità mineraria le notizie tecniche ed economiche sull'andamento dei lavori e sulla produzione, che la stessa richiede;
- 8) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria;
- 9) non osserva gli altri obblighi espressa-

mente imposti dalle leggi o dalla concessione a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ASARA, Segretario:

Art. 20

L'aliquota percepita dalla Regione, ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, è devoluta per metà direttamente all'incremento degli stanziamenti destinati a favorire lo sviluppo industriale, compresi nel bilancio regionale — rubrica Assessorato industria e commercio.

Le somme devolute come sopra hanno carattere di interventi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ASARA, Segretario:

Art. 21

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione; ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore a 100 ettari. E' escluso comunque il rimborso del canone annuo.

L'area residua deve conservare le caratteristiche previste negli articoli 13, I comma, e 5, IV comma della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ASARA, Segretario:

Art. 22

Disposizioni comuni

La decadenza o la revoca di una autorizzazione, permesso o concessione in materia di idrocarburi sono pronunciate trascorso un congruo periodo di diffida, fissato discrezionalmente dall'Assessore regionale all'industria e commercio, durante il quale l'indagatore, il permissionario od il concessionario non abbiano rimediato alla contestata inadempienza.

Il provvedimento è preso con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, previa contestazione dei motivi di decadenza o revoca all'indagatore, permissionario o concessionario, e assegnazione di un termine di 60 giorni per le risposte.

Contro il provvedimento relativo è ammesso il rimedio di cui all'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ASARA, Segretario:

Art. 23

Le opere destinate ad evitare i danni all'agricoltura, derivanti dai lavori di ricerca o coltivazione, sono stabilite dall'Assessore regionale all'industria e commercio di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sentiti l'Ispettorato agrario provinciale competente ed il Comitato regionale delle miniere.

Le spese relative sono a carico del permissionario o del concessionario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

III LEGISLATURA

CCXXI SEDUTA

19 DICEMBRE 1959

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ASARA, *Segretario*:

Art. 24

Ove dall'esercizio della concessione o del permesso derivi danno o pregiudizio all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l'Assessore regionale all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, adotta i provvedimenti necessari per contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione e dell'economia regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ASARA, *Segretario*:

Art. 25

Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'autorizzazione d'indagine, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione non possono opporsi all'esecuzione dei lavori relativi.

In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Distrettuale delle Miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ASARA, *Segretario*:

Art. 26

L'indagatore, il permissionario e il concessionario devono risarcire ogni danno derivante dai lavori compiuti.

I proprietari e i possessori di fondi debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

Se le parti non raggiungono l'accordo entro un mese dal preavviso, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Distrettuale delle Miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.

Se per circostanze sopravvenute la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.

Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ASARA, *Segretario*:

Art. 27

Ai fini dei limiti di cui ai precedenti articoli 5 e 13 si computano anche, rispettivamente, i permessi o le concessioni accordati a persone, enti o società che in rapporto al numero delle azioni possedute, o in virtù di comprovati vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ASARA, *Segretario*:

Art. 28

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso o di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste nel precedente articolo 27 ovvero deve indicare i permessi o le concessioni accordati alle persone, enti o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ASARA, *Segretario*:

Art. 29

I titolari di permessi o di concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel precedente articolo 27, debbono darne comunicazione entro due mesi all'Assessore regionale all'industria e commercio, il quale entro i successivi tre mesi provvede, sentiti i titolari ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre le aree nei limiti di cui ai precedenti articoli 5, 13 e 27.

Agli effetti del presente articolo sono computate le aree volontariamente rinunciate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ASARA, *Segretario*:

Art. 30

La mancata osservanza degli obblighi imposti dagli articoli 28 e 29 della presente legge comporta la revoca del permesso o della concessione.

Qualora il titolare del permesso o della concessione provi che la mancata osservanza dei predetti obblighi fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione ai sensi dei predetti articoli 28 e 29, l'Assessore regionale all'industria e commercio provvede, sentiti gli interessati ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre l'area nei limiti di cui ai precedenti articoli 5, 13 e 27.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ASARA, *Segretario*:

Art. 31

Ferma restando l'osservanza di ogni altra norma contenuta nella presente legge, i limiti di superficie di cui all'articolo 5, comma II, ed all'articolo 13, sono raddoppiati nel caso di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione accordati a società a partecipazione regionale o statale non inferiore al 30 per cento ed all'Ente Nazionale Idrocarburi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ASARA, *Segretario*:

Art. 32

Le eventuali disposizioni regolamentari saranno emanate, su proposta dell'Assessore all'in-

III LEGISLATURA

CCXXI SEDUTA

19 DICEMBRE 1959

dustria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ASARA, Segretario:

Art. 33

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)..

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge: « Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	33
contrari	12
astenuti	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Atzeni - Bernard - Cadeddu - Cara - Castaldi - Casu - Cincotti - Contu - Corrias - Costa - Cottoni - Covacovich - Dedola - Del Rio - De Magistris - De Martis - Deriu -

Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Giua - Lonzu - Macis Elodia - Masia - Medda - Melis - Milia Dino - Muretti - Murgia - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Porcu Ruju - Puligheddu - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni - Asquer - Borghero - Cardia - Cherchi - Cois - Colia - Corona Loddo Claudia - Lay - Manca - Marras - Milia Francesco - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di controllo effettuato sui conteggi, le cifre del risultato della votazione a scrutinio segreto sul bilancio devono intendersi rettifiche nel modo seguente:

presenti	58
votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	34
contrari	4
astenuti	19
voti nulli	1

Discorsi augurali di fine d'anno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Amicarelli. Ne ha facoltà.

AMICARELLI (D.C.), decano del Consiglio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci avviciniamo non soltanto alla solennità del Santo Natale, ma anche alla fine dell'anno, alla conclusione di un anno di lavoro produttivo, efficace, serio, da tutti meritatamente apprezzato, anche se non si è ottenuto tutto quanto era nei nostri voti.

Se v'ha una ragione di rammarico questa è più che altro alimentata dall'ansia affettuosa di iniziare la realizzazione del Piano di rinascita, di porre finalmente le basi per il risorgere della nostra amata Sardegna.

Del resto, cari colleghi, la rinascita l'abbiamo in un certo senso già avviata fin dal momento in cui abbiamo incominciato la nostra attività. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo già in

misura notevole trasformato il volto di questa nostra tanto cara terra, come dimostra la compiaciuta testimonianza di quanti hanno visitato e visitano l'Isola. Quando poi mi reco in altre regioni d'Italia, ho sempre occasione di constatare come tutti seguano, notino il nostro progresso e si complimentino con me, che da cinquantadue anni vivo in Sardegna, dove si concluderà la mia vita terrena.

Noi abbiamo incominciato a lavorare — ripeto — fin dal primo anno, amici, abbiamo lavorato proficuamente per dieci anni. Questo va a nostro onore ed è un riconoscimento che ci è dovuto.

Ma lo sforzo nostro non può bastare, occorre quello concomitante dello Stato: per questo ci stiamo adoperando affinché esso ci venga in soccorso, ci aiuti e sia di sprone alla nostra stessa operosità. Noi proseguiamo il lavoro con fedeltà e affetto, ed un giorno — speriamo che non sia troppo lontano — i Sardi vedranno la loro terra allo stesso livello delle più progredite regioni d'Italia.

Tutti lavoriamo per lo stesso fine e, infatti, quante volte non abbiamo dimenticato le divisioni ideologiche per combattere uniti e solidali in fraterna collaborazione?

Cari amici, mi pare di aver detto tutto quello che dovevo dire e non mi resta che esprimermi la certezza che continuerete con la stessa dedizione a compiere una nobilissima fatica. E' necessario lavorare con passione e fede senza lasciare che lo scoraggiamento invada il nostro animo. Bisogna fare del nostro meglio per mantenere fede a questo impegno.

Il Natale è la festa della famiglia, amici. Nel nostro animo, in questi giorni, non ci deve essere posto per risentimenti, se mai ve ne fossero. Auguri, auguri sinceri a voi, ai vostri cari. Buon Natale ed auguri per l'anno nuovo al Presidente del Consiglio — cui è toccata l'ardua fatica di presiedere la nostra assemblea —, al Presidente della Giunta, a tutti gli Assessori, a tutti i colleghi. Lavoriamo, lavoriamo per la nostra terra, e la Sardegna, siatene certi, ne sarà grata.

Auguri ancora a tutti e buon Natale! (*Vivi applausi da tutti i settori*).

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, sono lieto di poter, anche in questa occasione, esprimere, a nome mio e dei colleghi Assessori che compongono la Giunta, i sentimenti più sinceri nel momento in cui, al termine di un altro anno di lavoro, ci separiamo per una breve sosta.

Vi è, ormai, una tradizione pluriennale che vuole — giustamente — che in queste occasioni, dimenticando le ideologie politiche che spesso ci dividono, lasciando da parte le divergenze che nelle discussioni inevitabilmente sorgono, noi ci rivolgiamo un augurio sincero, sentito, che si estende anche alle nostre famiglie.

Al termine di ogni anno, inoltre, si manifesta in noi un'ansia, una attesa struggente per l'anno che sorge. Sempre, vi è nel cuore di tutti la speranza che il nuovo ciclo di vita sia, sotto tutti gli aspetti, migliore del passato. E mi sembra che mai, come nello scorcio di questo 1959, sia capitato di dover riporre tante speranze nell'avvenire!

Il mondo intero vive giornate di ansia; la distensione, di cui tanto si è parlato e che per noi cristiani è pace nella libertà e nella giustizia, è un fatto che non può lasciar nessuno indifferente. Noi ci auguriamo che, veramente, nel 1960 tutte le Nazioni, tralasciando ogni motivo di contrasto, sappiano indirizzarsi verso il rispetto reciproco, verso l'affermazione dei valori spirituali dell'uomo, verso, insomma, una pace nel senso più completo e più cristiano della parola.

L'anno 1960 si apre anche per noi Sardi con nuove prospettive. Di queste, abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma desidero richiamarle alla nostra mente nel momento in cui compiendo il dovere, più che mai gradito, di rivolgere a tutti gli auguri per il 1960, faccio voti affinché l'anno che sta per iniziarsi sia veramente positivo e fruttuoso per la nostra Isola, alla quale siamo legati da profondo amore.

Signor Presidente, al voto augurale che io presento in questo momento, non posso non aggiungere il ringraziamento più vivo, a nome di tutta la Giunta, per il lavoro che ella, con tanta intelligenza, con tanta solerzia e capacità, svolge alla guida di questa assemblea. Augurio

che desidero estendere ai suoi più vicini collaboratori, i componenti l'Ufficio di Presidenza, e al personale tutto del Consiglio, che, in ogni occasione, si prodiga con vero spirito di abnegazione.

L'augurio riconoscente che rivolgo a tutti i consiglieri e a tutte le loro famiglie sia veramente il segno di quella fraternità che tutti ci unisce, che ci fa guardare all'avvenire consci che, se compiremo il nostro dovere, la Sardegna avrà veramente un avvenire radioso. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, siamo giunti alla fine dei nostri lavori anche per il 1959. Ed eccoci, come tutti gli anni, al momento in cui è opportuno tracciare un bilancio dell'attività svolta dalla nostra assemblea ed indicare le prospettive per l'immediato avvenire.

Il 1959 è, innanzitutto, l'anno del decennale dell'attività di questo nuovo Istituto democratico che noi rappresentiamo e che consideriamo un momento fondamentale nel processo di integrazione della storia del popolo sardo con la storia generale e la vita del popolo italiano come comunità unitaria e solidale. La rievocazione delle tappe di tale attività l'abbiamo fatta in occasione delle celebrazioni del decennale della Regione, e non sarebbe utile indulgere troppo all'esame del passato, mentre urgono la cura e l'impegno di dare realtà concreta alle prospettive che l'avvenire apre all'autonomia, al nostro Istituto, al popolo sardo.

La nostra assemblea è l'espressione viva di un popolo che tende con tutte le sue energie e capacità a raggiungere condizioni di vita pari a quelle delle regioni più progredite, l'assemblea rappresentativa di un popolo che non vuole più guardare al passato, ma al futuro. Al passato rivolgiamo la nostra attenzione solo quanto basta a individuare i fatti più salienti, cioè quelli che possano rendere più chiare le linee fondamentali del nostro lavoro futuro: quei temi che sono costantemente presenti all'attenzione del Consiglio. Il più ricorrente è, ovviamente, quello della attuazione delle nostre prerogative statutarie in funzione degli interessi dell'Isola, da quelli generali a quelli particolari

di singole zone o categorie, nel quadro del progresso e della elevazione del popolo sardo nel suo insieme, obiettivo per il quale la forza ed il prestigio dell'Istituto autonomistico creato dalla Costituzione sono elementi essenziali e non sostituibili.

In ogni momento della nostra azione, sia quando approviamo leggi riguardanti piccoli comuni, sia, come in questi giorni, quando discutiamo l'atto che è alla base dell'attività amministrativa e politica della Regione per tutto un anno, noi abbiamo sempre lo sguardo volto alla realtà, viva e palpitante, della nostra Sardegna come alle ampie prospettive del suo sviluppo, affermando quotidianamente l'aspirazione dell'Isola ad un destino migliore, con la consapevolezza di assecondare un processo storico che ha interessato ormai — sebbene con eccessivo ritardo — l'intero popolo italiano, entrando finalmente nella coscienza nazionale come condizione dello sviluppo, del progresso, della tranquillità della Nazione stessa.

Non ci nascondiamo che dure fatiche ci attendono nella realizzazione concreta di questo obiettivo, ma ci conforta la coscienza di aver la ventura di trovarci nella condizione di protagonisti di una grande svolta storica della nostra Isola, del nostro popolo. Tutto ciò ha un nome, consacrato anche dal nostro Statuto: rinascita.

Autonomia e rinascita sono termini equivalenti non perchè una differenza formale non esista fra di essi, ma perchè autonomia e rinascita sono i due aspetti fondamentali e correlativi dell'opera intrapresa dalla Regione per strappare l'uomo sardo da una condizione di vita che finora gli aveva offerto soltanto un destino e portarlo, invece, ad una condizione di libertà, offrendogli le stesse ampie possibilità di scelta che si danno a chi nasce nelle regioni più progredite d'Europa.

In questa ora di tesa speranza e di fervida ed operosa vigilia, devo rivendicare a questa assemblea il merito di non aver mai dubitato, fin da quando ha incominciato ad operare, della possibilità di dare una soluzione alla questione sarda, un contenuto reale all'articolo 13 dello Statuto. Non abbiamo mai dubitato perchè

la nostra coscienza di Italiani ha sempre avuto fiducia nella capacità di tutto il popolo italiano di dare soluzione anche a quei problemi che la travagliata storia unitaria aveva consegnato aperti alle nuove generazioni. In questo quadro giuridico-psicologico, non indulgendo nè al puerile ottimismo nè all'inerte pessimismo, va collocata, come momento operoso e costruttivo, l'attività del Consiglio regionale nell'anno che volge al termine. Fornirò anche delle cifre, ma non ne sono un fanatico. Comunque, è certo che la attività politica di un'assemblea non tollera e non può essere espressa dalle cifre, così come non si giudica la bellezza di un quadro quando se ne indicano le dimensioni. Dire che sono state approvate cento leggi potrebbe non significare nulla, come il dire che è stata approvata una legge, una determinata legge, può invece significare tutto. Perciò, se non fossi tenuto ad indicarle dalla prassi parlamentare e dalla esigenza di appagare anche questa curiosità marginale di chi guarda con attenzione alla nostra opera, io in questo rapido riepilogo della attività svolta nell'anno che ci sta ormai alle spalle rinuncerei alla elencazione delle cifre che riguardano la nostra attività per soffermarmi invece su ciascun provvedimento. Ma questo non è purtroppo possibile. Le circostanze impongono a me di rinunciare all'appagamento di questo mio desiderio personale e a voi, purtroppo, di seguirmi in una rapida, incompleta sintesi dell'attività svolta.

Nel 1959 il Consiglio regionale ha provveduto, mediante apposite leggi, a costituire o ricostituire in Comuni autonomi le frazioni di Olasta, Palau, Bidoni, San Francesco d'Aglientu, San Teodoro. Il Consiglio ha inoltre provveduto ad ampliare — con la legge regionale del 21 marzo, numero 7: « Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita » — l'organico dell'Assessorato della rinascita, onde adeguarlo ai nuovi compiti derivanti dalla predisposizione ed attuazione del Piano di rinascita.

Nel settore dei lavori pubblici sono da ricordare la legge regionale del 27 aprile, numero 8, che autorizza l'Amministrazione regionale a procedere alla costruzione dei porti di quarta clas-

se e non classificati della Sardegna, e la legge approvata nei giorni scorsi che integra la legge regionale del 13 giugno 1958, numero 4.

Nel settore della silvicoltura, il Consiglio regionale è intervenuto con l'approvazione di un provvedimento legislativo — legge regionale 18 giugno 1959, numero 13 — mediante il quale viene opportunamente integrata la legislazione nazionale in materia, adattandola alle peculiari condizioni e necessità di ambiente proprie della Sardegna.

Nello scorcio dell'anno è stato approvato un provvedimento — legge regionale 16 ottobre 1959, numero 14 — che prevede interventi a favore degli allevatori, provvedimento che modifica, per renderle più idonee e più rispondenti alle attuali esigenze della realtà sarda, le leggi regionali che concernevano provvidenze in favore degli operatori agricoli.

Il Consiglio ha anche approvato — con legge regionale 12 maggio 1959 — le norme relative alla ripartizione delle spese necessarie alla manutenzione delle strade vicinali e di trasformazione fondiaria. Tali norme non sono però entrate ancora in vigore in quanto il Governo le ha rinviate a nuovo esame sostenendo che eccedono la competenza della Regione.

Tra i provvedimenti riguardanti il settore dell'industria, particolare menzione merita la legge 6 novembre 1959 che disciplina l'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi. Si tratta di un provvedimento complesso, che presenta caratteri di novità rispetto alle corrispondenti norme della legislazione statale e di altre regioni, ed offre alle imprese pubbliche e private la certezza dei diritti di cui godranno in caso di ritrovamento. E' da ricordare inoltre la legge 29 aprile 1959, numero 8, che ha reso più ampie le provvidenze a favore dell'industria sugheriera già previste da precedenti leggi regionali.

In materia di pubblica istruzione il Consiglio ha approvato numerosi provvedimenti, di cui il più importante, indubbiamente, è la legge regionale 15 maggio 1959, numero 11 relativa al piano di sviluppo edilizio dell'Università con l'erogazione di un miliardo e mezzo in favore delle Università dell'Isola. Egualmente im-

portanti sono i provvedimenti relativi alla istituzione di numerose cattedre universitarie di particolare interesse regionale: Coltivazione arborea — 15 maggio 1959, numero 10 —; Storia della Sardegna, dello stesso giorno, numero 12; Clinica ortopedica, 8 ottobre 1959, numero 15; Medicina del lavoro e Industrie agrarie, Enologia, caseificio, oleificio, 8 ottobre 1959, numero 16.

In materia di artigianato il Consiglio ha approvato un provvedimento — 7 novembre 1959 — di modifica alla legge regionale 15 dicembre 1950, numero 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato. Con questa legge si è voluto ulteriormente intervenire in favore dell'artigianato al fine di fornire a questo settore mezzi più adeguati alle sue crescenti esigenze lavorative e produttive.

In materia di lavoro il Consiglio ha approvato un provvedimento — 9 ottobre 1959, numero 17 — che prevede l'obbligo da parte degli appaltatori delle opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, dei concessionari per ricerche e coltivazione di minerali e per i gestori di autoservizi, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella Provincia.

E' stata inoltre approvata una legge — 16 giugno 1959 — sull'ordinamento dei servizi in materia di turismo e industria alberghiera, con la quale si prevede il passaggio alla Regione, in dette materie, dei poteri fin qui esercitati dai competenti organi dello Stato. Questa legge, peraltro, è stata rinviata dal Governo, che, attribuendole natura di Norma di attuazione, sostiene debba essere emanata secondo la procedura prevista dall'articolo 56 dello Statuto.

Mi è gradito ricordare che quest'anno è stata approvata dalla Camera dei deputati una proposta di legge nazionale, presentata dal Consiglio regionale nel 1958, relativa alla devoluzione alla Regione di una quota sull'imposta di fabbricazione percetta in Sardegna.

Nel corso dell'anno sono state discusse numerose mozioni su particolari problemi dell'Isola.

Le discussioni si sono concluse con l'approvazione di ordini del giorno, fra i quali in particolare ricordiamo l'ordine del giorno sul Piano organico della rinascita economica e sociale della Sardegna, l'ordine del giorno sull'attuazione della supercentrale del Sulcis e dell'elettrodotto fra la Sardegna e la Penisola, l'ordine del giorno sull'inquadramento della Società Mineraria Carbonifera Sarda nell'Ente Nazionale Idrocarburi, l'ordine del giorno su un programma di interventi per il Goceano. Con altro ordine del giorno sono stati inoltre approvati i piani particolari della viabilità, che prevedono l'esecuzione di opere stradali per un importo complessivo di dieci miliardi.

Fin qui sono riuscito ad evitare le cifre, ma, a questo punto, devo proprio farvi ricorso. I dati riepilogativi dell'attività del Consiglio regionale per l'anno 1959 sono i seguenti: interrogazioni presentate 304, interrogazioni esaurite 190; interpellanze presentate 68, interpellanze esaurite 46; mozioni presentate 11, mozioni esaurite 6; progetti di legge presentati 38; progetti di legge trattati dalle Commissioni permanenti 43; progetti di legge approvati dal Consiglio 24; proposte di legge nazionale presentate 3; proposte di legge nazionale trattate dalle Commissioni permanenti 5; proposte di legge nazionale approvate dal Consiglio 1; leggi regionali rinviate dal Governo 5; leggi regionali riapprovate dal Consiglio 1; leggi regionali impugnate 0; sedute del Consiglio 72; sedute delle Commissioni permanenti 93; sedute del Consiglio di Presidenza 7; sedute della Giunta per il regolamento 13; sedute della Giunta delle elezioni 6; sedute delle Commissioni speciali 21; sedute della Commissione di vigilanza per la biblioteca 18.

Non si esaurisce nel lavoro legislativo l'attività del Consiglio regionale che deve essere ricordata per l'importanza e le risonanze avute.

Ha avuto luogo quest'anno, dal 1.º al 6 aprile, a Cagliari e a Sassari, il terzo Convegno di studi giuridici sulla Regione, organizzato dal Consiglio e dalla Giunta regionale. L'importanza e l'attualità dei temi del Convegno (i limiti della legge regionale — la legge regionale nel sistema delle fonti — le Norme di attuazione degli

Statuti speciali — il decentramento amministrativo nel quadro dell'ordinamento regionale — natura giuridica degli enti strumentali della Regione), la chiara fama dei relatori, la partecipazione di un elevato numero di illustri studiosi, fra i quali non possiamo non ricordare con vivo compiacimento, accanto ai docenti universitari, vari componenti della Corte Costituzionale ed alcuni altissimi funzionari dello Stato e delle Regioni sorelle, l'alto livello scientifico del dibattito, il numero e l'importanza delle comunicazioni presentate, fanno di questo Convegno una tappa fondamentale negli studi sull'Istituto regionale, una solida base per la nostra attività.

La Commissione speciale per il Piano di rinascita ha partecipato al ciclo dei grandi convegni provinciali sul Piano di rinascita indetto dalla Presidenza della Giunta d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale, nel quadro delle celebrazioni per il decennale della Costituzione della Regione Autonoma della Sardegna.

La Commissione, ed io stesso, abbiamo altresì partecipato a Genova al convegno interregionale degli operatori economici sulla rinascita della Sardegna, al quale aderirono le camere di commercio della Liguria, della Lombardia e del Piemonte oltre a diversi enti economici dell'Emilia, con lo scopo di portare all'attenzione degli imprenditori del Nord i problemi economici sardi e le modalità per una futura collaborazione con gli operatori economici dell'Isola.

Nello scorso mese di agosto una delegazione dell'assemblea regionale, formata da componenti della Commissione speciale per il Piano di rinascita, ha avuto il mandato di accertare le realizzazioni conseguite nel passato ed i programmi impostati per il futuro nello Stato di Israele. Tale missione è stata determinata dal fatto che Israele presenta caratteristiche ambientali simili a quelle della Sardegna. La visita compiuta dalla delegazione sarda ha consentito una utilissima raccolta di informazioni e di dati sulla realtà economica-sociale israeliana, estremamente interessanti ai fini della migliore impostazione dei programmi di sviluppo della nostra Isola, nel quadro della attuazione

del Piano previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale.

Il panorama dell'attività svolta non sarà completo neppure quando vi avrò detto che il Consiglio di Presidenza è ormai pervenuto alla fase conclusiva nell'esame del regolamento sullo stato giuridico del personale, o quando avrò aggiunto che personalmente chi vi parla, in rappresentanza dell'assemblea, ha visitato nel mese di maggio la Mostra internazionale dell'artigianato allestita a Firenze apprezzando il successo ottenutovi dal padiglione dell'artigianato sardo. Nè il panorama sarà completo dopo che vi avrò ricordato la mia partecipazione alle manifestazioni organizzate a Genova dalla Sarda Tellus. Nè posso presumere di poter tracciare qui un rapido quadro dell'attività svolta dagli uffici del Consiglio. (La biblioteca, per esempio, si è arricchita di numerosissimi volumi nel settore costituzionale, parlamentare, sociale e storico ed ha organizzato una Mostra di carte antiche della Sardegna e del bacino mediterraneo).

Devo però dare rilievo ad una importante tappa raggiunta nel 1959 nell'azione per dare al Consiglio una definitiva sede, nella quale potranno svolgersi nel modo più adeguato tutte le nostre attività e quelle dei servizi interni. Hanno avuto infatti inizio i lavori di demolizione, che ci daranno presto la piena disponibilità dell'area nella quale dovrà sorgere il palazzo del Consiglio.

Nel concludere, consentitemi, onorevoli consiglieri, di rivolgere il mio pensiero innanzitutto a quanti seguono il nostro lavoro con attenzione, informandone, in un costante e indispensabile esercizio di democrazia e di libertà, tutto il popolo sardo. Al compiacimento e al ringraziamento per l'opera svolta dalla stampa desidero aggiungere l'augurio che essa diventi sempre più attenta e sensibile al nostro lavoro. Nell'auspicare questa più intensa collaborazione della stampa — dico collaborazione in quello spirito democratico che cessa di essere tale quando venga meno il rapporto dialettico tra consenso e critica — rivolgo alla stampa il primo vivo augurio di buon Natale e di felice anno nuovo.

Avendo passato in rassegna l'attività del

Consiglio nella multiformità dei suoi aspetti, io non posso non rivolgere un vivo ringraziamento ai miei collaboratori del Consiglio di Presidenza, ai Vicepresidenti onorevoli Asquer e Gardu, che mi hanno così largamente e generosamente alleggerito dalla fatica del presiedere l'assemblea e dell'onorifico onere della rappresentanza e mi sono stati larghi di consigli e di aiuti. Così pure agli onorevoli Questori e agli onorevoli Segretari, sempre zelanti, precisi e pieni di senso di responsabilità nell'adempimento delle loro alte e delicate mansioni.

Ad essi voglio accomunare i funzionari, in primo luogo il Segretario Generale dott. Salotto e con lui i Direttori, i funzionari tutti, anzi i dipendenti tutti, del Consiglio regionale, ai quali, senza esclusione, si deve il buon funzionamento della nostra assemblea. E dico senza esclusione perchè tutte le funzioni sono necessarie, anzi essenziali, e i nostri dipendenti di ogni ordine e grado meritano lode nell'adempimento del proprio dovere. Ad essi vada, col mio e col nostro ringraziamento, ogni migliore augurio.

Abbiamo dato uno sguardo panoramico e sintetico al lavoro compiuto perchè l'anno volge al termine. E' naturale che a questo punto io ricambi gli auguri che mi sono stati rivolti a nome vostro e a nome della Giunta regionale, e li ricambio di cuore, con profondità di sentimento, con sincerità di affetto, con intensità di auspicio. Alla Giunta regionale, ed in particolare al suo degno ed illustre Presidente che già ebbe a far riflettere in modo indimenticabile le sue doti sedendo su questo seggio, va l'augurio che egli e la sua Giunta possano vedere realizzato nell'anno che ormai è alle porte quello che è stato il loro ed il nostro sogno, la passione di questi dieci anni: l'inizio dell'attuazione del Piano di rinascita. Ed è l'augurio migliore che possiamo rivolgere anche a noi stessi. Che la nostra fatica dell'anno venturo sia volta agli atti giuridici e pratici relativi a questa realizzazione. A questo augurio si accompagna l'augurio personale per ciascuno di voi, onorevoli componenti della Giunta e onorevoli colleghi del Consiglio, per le vostre famiglie, per tutti i vostri cari, perchè l'anno che viene sia per tutti ricco di soddisfazioni, di gioie e sia ridotta

al minimo quella porzione di dolore e di amarezza che non può non accompagnare la vita umana.

Lo stesso augurio non possiamo non estendere a tutto il popolo sardo. Esso, in tutte le sue categorie e particolarmente in quelle che più soffrono — e sono, ahimè, le più numerose — attende e sa di meritare quel domani migliore che il Piano di rinascita deve portare alla Sardegna.

Che la trepidazione di questi mesi che verranno abbia finalmente a sfociare in quella grande soddisfazione, in quella grande apertura di possibilità che devono segnare l'ascesa della nostra Regione affinchè si assida, veramente sorella, fra le altre regioni d'Italia. Ed è un augurio che non può non giungere e non estendersi a tutto il popolo italiano, di cui la Sardegna è parte essenziale, e per il quale il bene o il male di ognuna delle sue regioni è bene o male comune.

Il Natale — festa di intimità, di soavità, di umile gioia — col quale chiuderemo l'anno, ci riporti, con la voce che millenaria si diffonde come un augurio da quella capanna: « Gloria a Dio e Pace agli uomini di buona volontà », ci riporti ad unirci a quella che è la grande aspettazione del mondo, proprio in questo momento. Che quella buona volontà, alla quale è legata la aspirazione più profonda di ogni popolo e di ogni individuo, indipendentemente dalle razze, dalle civiltà e dalle ideologie, apra finalmente la strada a quella grande comprensione che condiziona la sorte della nostra generazione e di quelle che verranno.

Mi sembra che mai come quest'anno l'augurio di pace nella buona volontà debba essere pronunciato con profondo sentimento che lo trasformi in preghiera e lo traduca in auspicio. (*Vivissimi applausi*).

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1959